

ALLEGATO "B" AL N. 83445/37185 DI NER

Registrato a Cremona
il 16/02/2026
al n. 1744

Serie 1T

Esatti € 209,90

E' conforme



-----PROVINCIA DI CREMONA COMUNE DI SONCINO-----

-----"FONDAZIONE DI SONCINO ETS"-----

-----26029 SONCINO - CR - LARGO CAPRETTI N. 2-----

-----STATUTO DELLA "FONDAZIONE DI SONCINO ETS"-----

CAPO I- COSTITUZIONE, SCOPO E MEZZI DELLA FONDAZIONE-----

Art. 1 - Costituzione, sede e durata-----

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in
seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto
compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di
attuazione, è costituita una fondazione di diritto privato
denominata "Fondazione di SONCINO ETS".-----

L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" è
utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi
comunicazione rivolta al pubblico. -----

La Fondazione trae origine dalla trasformazione dell'I.P.A.B.

"OPERA PIA CASA INDUSTRIA, RICOVERO E CRONICITA" sorta dalla
fusione dell'OPERA PIA CAPRETTI, eretta in Ente Morale con
regio decreto del 4 agosto 1880, e dell'OPERA PIA CASA D'IN-
DUSTRIA RICOVERO E CRONICITA', eretta in Ente Morale con regio
decreto del 31 dicembre 1905.-----

La Fondazione ha sede legale in Soncino, Largo Capretti n. 2,
e persegue le proprie finalità nell'ambito territoriale della
regione Lombardia.-----

La Fondazione ha durata illimitata.-----

Art. 2 - Scopi-----

La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale. Essa è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto.

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; scopo della Fondazione è quello di garantire la necessaria assistenza a favore delle persone fragili e svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari, in particolare a favore di anziani e disabili, autosufficienti e non, in stato di bisogno o disagio sociale.

Sono servizi di interesse generale le prestazioni erogate in regime di semplice autorizzazione al funzionamento (per i Cd "posti solventi") o di contrattualizzazione.

Per perseguire i propri scopi istituzionali la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

Handwritten notes and signatures:
- Large signature at top left.
- "Pia Andreine Comari" written vertically.
- "Dott. Stefano Lomazzi" written vertically.
- "Dott. Paolo Radici" written vertically.
- "Dott. Giulio Fazio" written vertically.
- "Dott. Juri Di Quattro" written vertically.
- A circular stamp is visible at the bottom left.



c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;-----

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;-----

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;-----

Allo scopo di realizzare gli scopi istituzionali sopra individuati, la Fondazione, tra l'altro potrà:-----

- Realizzare interventi e gestire servizi/strutture, a ciclo residenziale e semi residenziale nonché domiciliare, per rispondere ai bisogni di assistenza e cura delle persone, in particolare anziane o disabili fisici o psichici, autosufficienti e non, con l'obiettivo di mantenere il più a lungo possibile le loro capacità fisico-psichiche e la loro autonomia nonché di rendere disponibili i servizi più aggiornati in materia di prevenzione, cura e riabilitazione.-----

- Realizzare interventi e gestire servizi/strutture quali ad

esempio Ospedale di Comunità, Reparto di Cure Sub acute, Ho-

spice dedicate a persone in condizioni di fragilità fisica

spesso accompagnata da un contesto di fragilità sociale.-----

- Gestire poliambulatori medici specialistici per l'erogazione

di prestazioni di diagnosi e cura specialistiche sia priva-

tamente che in convenzione con il servizio sanitario nazionale

- Gestire servizi domiciliari per l'assistenza a persone

fragili, anche anziane, in condizioni di disagio sociale.-----

La Fondazione può svolgere, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs

117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale

sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumen-

tali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti

dalla normativa vigente. -----

Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Ammi-

nistrazione.-----

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può

avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui

all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.-----

Art. 3 - Funzionamento-----

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale,

l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle

strutture della Fondazione possono essere disciplinati da uno

o più regolamenti esecutivi che, saranno approvati dal Con-

siglio di Amministrazione. -----

Art. 4 - Attività strumentali-----

La Fondazione può svolgere, nei limiti stabiliti dalla legge, ogni attività economica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare e immobiliare, ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie.-----

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati volte alla realizzazione e al finanziamento di attività o al conferimento in uso di beni.-----

La Fondazione, in ragione della propria storia è impegnata ad operare principalmente a favore del Comune di Soncino, del territorio Cremasco e dei suoi cittadini, sviluppando una costante collaborazione con i soggetti pubblici e privati del non profit cittadino anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni (ai sensi dell'art.55 del D.Lgs 117/2017 s.m.i.) o accordi di partenariato, di co-programmazione e di co-progettazione, per regolamentare e disciplinare i rapporti giuridici.-----

La Fondazione può, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in affitto o in comodato beni immobili, fare contratti e/o accordi con altri soggetti privati e pubblici.--

Art. 5 - Patrimonio-----

Il patrimonio dell'Ente, è costituito da beni mobili ed immobili come risultanti dal bilancio ed è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività



statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

Il patrimonio si incrementa per effetto di:-----

" apporti in denaro e in beni mobili e immobili effettuati
successivamente alla costituzione;-----

" lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere de-
stinati dal disponente ad incremento del patrimonio; -----

" avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Am-
ministrazione, siano portati a patrimonio. -----

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi sta-
tutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a
consentire lo svolgimento delle attività istituzionali, a
preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel
tempo. -----

La dismissione dei beni immobili e dei beni mobili di valore
storico artistico destinati alla realizzazione delle finalità
istituzionali deve avvenire contestualmente al reinvestimento
dei proventi di acquisto di beni più funzionali al raggiun-
gimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi
diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato
rapportato ad attualità. -----

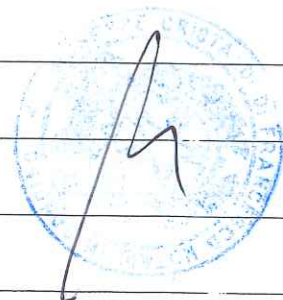
Gli atti di dismissione, di vendita, di costituzione di di-
ritti reali sui beni destinati ai fini istituzionali devono
essere approvati da almeno quattro membri del Consiglio di
Amministrazione e devono essere inviati alla Regione. -----

La gestione del patrimonio è attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell'ente.-----

Art. 6 - Entrate-----

La Fondazione svolge la propria attività con:-----

- a) I redditi del patrimonio;-----
 - b) i contributi e le assegnazioni di soggetti privati, italiani e stranieri;-----
 - c) ogni altra donazione o disposizione testamentaria che non sia espressamente destinata a patrimonio;-----
 - d) i contributi dello Stato, della Regione Lombardia, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;-----
 - e) i contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;-----
 - f) eventuali rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;-----
 - g) i proventi derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di interesse generale di cui all'art. 2;-----
 - h) i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale;
- È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque a fonda-



tori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed
altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di re-
cesso.-----

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili
le ipotesi espressamente previste dall'art. 8, comma 3, D.Lgs.
117/2017.-----

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare
devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e
socio-sanitaria.-----

CAPO II- ORGANI DELLA FONDAZIONE-----

Art. 7 - Organi della Fondazione-----

Sono organi della Fondazione:-----

--il Consiglio di Amministrazione;-----

--il Presidente;-----

--l'Organo di Controllo;-----

--il Revisore Legale dei Conti;-----

L'Ente inoltre è dotato di un Organismo di vigilanza ai sensi
del d.LGS 231/01 s.m.i. e, se nominato, di un Direttore Ge-
nerale ai sensi dei successivi art.16 e 17.-----

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione-----

La Fondazione è retta da un Consiglio d'Amministrazione com-
posto di cinque membri nominati senza vincolo di rappresen-
tanza con decreto del Sindaco del Comune di Soncino che indica
anche il Presidente. La nomina da parte del Sindaco si intende

come mera designazione, come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non come mandato fiduciario con rappresentanza, non configurando pertanto la Fondazione, ai sensi dell'art.4 comma 2 del d. Lgs 117/17 s.m.i., come ente sottoposto a direzione e coordinamento o controllo da parte del Comune. -----

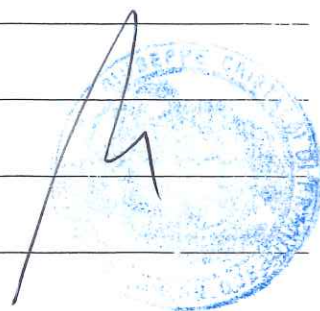
Per tale motivo qualsiasi modifica dovesse essere apportata al presente articolo in merito alle modalità di nomina del Consiglio d'Amministrazione, dovrà avere parere favorevole del Sindaco. Tale parere si configura a sua volta come espressione della rappresentanza della cittadinanza.-----

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento elegge tra i propri componenti, a voti segreti ed a maggioranza assoluta, il Vicepresidente.-----

Il Consiglio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del suo insediamento ed i suoi membri possono essere riconfermati.-----

In ogni caso il Consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio che deve avvenire entro 10 giorni dalla notifica del decreto di nomina del Sindaco.-----

In tutti i casi in cui, durante il mandato, venisse a mancare un consigliere, per decadenza o dimissione o per altra causa, il Presidente ne dà comunicazione al Sindaco del Comune di Soncino perché provveda alla sostituzione. Il nuovo membro rimane in carica fino a scadenza dell'intero Consiglio.-----



Nel caso in cui venisse a mancare il Presidente, la comunicazione di cui sopra viene effettuata dal Vicepresidente o, in sua assenza dal Consigliere più anziano di età.-----

Nel caso, invece, di dimissioni o decadenza di tutti i consiglieri, la medesima comunicazione viene effettuata dal Direttore Generale o in caso di sua mancanza dal Direttore Amministrativo.-----

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.-----

Ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b-bis del D.Lgs. 117/2017, non è deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi, salvo il rimborso delle spese.-----

La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.-----

Art. 9 - Incompatibilità e Decadenza-----

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:-----

- a) il personale dipendente della Fondazione;-----
- b) chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del C.C.;-----
- c) chiunque ricopra la carica di Sindaco, Consigliere Comunale

o Assessore-----

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di incompatibilità.-----

I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.-----

Inoltre un membro del Consiglio decade dalla carica per sopravvenute condizioni di incompatibilità.-----

La decadenza è pronunciata dal Consiglio. Per la sostituzione si provvede con le modalità indicate all'art.8.-----

Art. 10 - Funzioni e competenze-----

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed in particolare ha le seguenti funzioni e competenze:-----

a) nominare, fra i propri membri, il Vicepresidente nel corso della prima seduta di insediamento;-----

b) nominare il Direttore Generale della Fondazione, definire l'inquadramento giuridico del suo rapporto con la Fondazione



ed il compenso;-----

c) deliberare in materia di organizzazione e di personale;----

d) definire obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per le attività e per la gestione;-----

e) predisporre ed approvare il Bilancio consuntivo annuale di esercizio nonché la relazione di missione e il Bilancio sociale, ove previsto per legge;-----

f) amministrare il patrimonio compresi l'alienazione e l'acquisto di beni immobili e di titoli, l'accettazione di eredità e legati, le locazioni e conduzioni di immobili;-----

g) istituire servizi, approvare le convenzioni ad essi relative e la determinazione delle rette per la fruizione dei servizi medesimi;-----

h) modificare lo Statuto e provvedere alle delibere concernenti lo scioglimento della Fondazione da sottoporre alle competenti autorità a norma di legge;-----

i) approvare regolamenti interni o nei campi di attività della Fondazione;-----

j) nominare l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei conti;-----

k) documentare nel bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017;-----

l) istituire regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento della struttura, in particolare predisporre mansionari

per le figure apicali e di coordinamento dei servizi.-----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, a

uno dei Consiglieri o al Direttore Generale (se nominato)

alcune delle sue attribuzioni, fatta eccezione per le compe-

tenze non delegabili per legge.-----

Oltre alle scritture prescritte agli artt. 13, 14 e 17 D.Lgs.

117/2017, l'Ente deve tenere i libri sociali obbligatori

previsti all'art. 15 del medesimo decreto; il Libro delle a-

dunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è te-

nuto a cura del Consiglio di Amministrazione.-----

Art. 11 - Norme di funzionamento-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o

in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.-----

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno per l'ap-

provazione del bilancio consuntivo e del piano economico

previsionale e ogni qual volta il Presidente della Fondazione

lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, con

indicazione delle materie da trattare, almeno due dei suoi

membri ovvero il Revisore.-----

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argo-

menti da trattare, sono consegnati a mano con firma per ri-

cevuta oppure sono inviati a mezzo raccomandata, o e-mail o

altro strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno

otto giorni prima della riunione al domicilio dei Consiglieri

e del Revisore.-----

scussione e giustificazione del voto da lui dato o ricsutato.

Nel caso in cui un Consigliere si allontani ne viene fatta
menzione nel verbale.-----

Art. 12 - Presidente-----

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione
anche in giudizio.-----

Il Presidente può essere revocato in base a documento scritto,
motivato e proposto da almeno due membri del Consiglio di
Amministrazione. Il documento deve essere messo all'ordine del
giorno della prima seduta utile ed è approvato con il voto
favorevole di quattro membri del Consiglio stesso.-----

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno, convoca e pre-
siede il Consiglio di Amministrazione, ne assicura il corretto
ed efficace funzionamento, sovrintende alla esecuzione delle
deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio di Ammi-
nistrazione gli delega. Cura il buon funzionamento ammini-
strativo e gestionale della Fondazione e le relazioni con i
terzi.-----

Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresen-
tare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e di dare
mandato per comparire in giudizio. Può rilasciare procure
speciali per il compimento di determinati atti o categorie di
atti.-----

In casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti e
atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi
quelli non delegabili. I provvedimenti e gli atti devono es-

sere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione
nella prima riunione successiva.-----

Art. 13 - Vicepresidente-----

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente fa piena fede di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.-----

Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il Vicepresidente le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di età.-----

Art. 14 - Organo di controllo-----

L'Organo di controllo è monocratico e nominato dal Consiglio di Amministrazione-----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia conforme alle linee guida previste dalla normativa-----

Può procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine è legittimato a richiedere al Consiglio di Amministrazione

Handwritten notes:
L'organo di controllo
è monocratico
e nominato dal Consiglio di Amministrazione
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia conforme alle linee guida previste dalla normativa.
Può procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine è legittimato a richiedere al Consiglio di Amministrazione

notizie sull'andamento delle attività e servizi erogati o su determinati specifici affari.-----

All'Organo di Controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti, in questo caso deve essere revisore legale iscritto nell'apposito registro.-----

L'Organo di Controllo resta in carica per cinque esercizi fino alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio sociale relativo al quinto esercizio della carica.-----

In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di cessazione e dura in carica fino alla fine del mandato del precedente Organo di Controllo sostituito.-----

Esso è rieleggibile.-----

L'Organo di Controllo riferisce al Consiglio di Amministrazione e ha l'obbligo di partecipare alle relative sedute dello stesso.-----

Il compenso annuale dell'Organo di Controllo in vigore per l'intero periodo di durata dell'incarico è determinato dal Consiglio di Amministrazione prima della sua nomina.-----

Art. 15 Revisione legale dei conti-----

La funzione di revisione legale dei conti può essere svolta dall'Organo di controllo, allorquando si integrino le condizioni e i limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs.

117/17 s.m.i.-----

Al Revisore Legale si applicano le incompatibilità previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione riportate all'articolo 9.-----

Esso dura in carica per cinque anni, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di cessazione e dura in carica fino alla fine del mandato del precedente Revisore sostituito.-----

Al Revisore spetta, oltre al rimborso delle spese, un onorario secondo le tariffe professionali.-----

Il Revisore Legale deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili.-----

Il Revisore Legale redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.-----

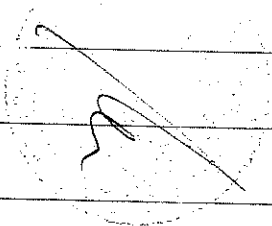
Il Revisore Legale può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione: deve obbligatoriamente partecipare alla seduta di approvazione del Bilancio Consuntivo.-----

Può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione.-----

Art. 16 - Organismo di vigilanza-----

L'Ente si dota di un Organismo di vigilanza, nominato dal

Handwritten signatures and notes:
- Large signature: *Andrea Conzelli*
- Vertical text on the left: *Stato di bilancio*
- Other signatures: *Federico*, *Giulio*, *Quella*, *Carlo*



Consiglio di Amministrazione, che ha il compito di vigilare sulla attuazione e osservanza delle disposizioni del D.Lgs.

231/2001 s.m.i.-----

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta un presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D.Lgs 231/2001 s.m.i.-----

L'Ente opta per un Organismo di vigilanza monocratico. -----

L'Organismo di Vigilanza svolge funzioni analoghe a quelle dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g) del D.Lgs. n. 150/2009 e delle Delibere ANAC n. 50/2013, n. 77/2013, n. 1310/2016 e n. 236/2017 s.m.i.-----

Art.17 - Direttore generale-----

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale. Il Direttore Generale è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo.-----

Se nominato dura in carica 5 anni salvo revoca anticipata su proposta del Presidente e delibera del Consiglio a maggioranza assoluta. Può essere riconfermato. Se nominato il Direttore Generale è individuato datore di lavoro e responsabile delle risorse umane; al lui competono tutti i compiti amministrativi, gestionali, direttivi, compresi quelli che impegnano la

Fondazione all'esterno, ad eccezione di quelli espressamente riservati al Consiglio di Amministrazione.-----

Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obbiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione esprimendo parere e curandone i verbali. -----

Art. 18 - Regolamento di organizzazione e funzionamento-----

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie al raggiungimento degli scopi declinati nel presente Statuto, nonché al fine di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore

Amministrativo e un Direttore Tecnico nominando tali nomine in appositi regolamenti di organizzazione e funzionamento della Fondazione-----

CAPO III - ALTRE NORME-----

Art. 19 - Esercizio e bilancio-----

La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.-----

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31

Handwritten signature: Irene Andreina Courtois

Handwritten signatures: Paolo Folini, Angelo Stefano Mancuso, Anna Lisa

Handwritten signature: [illegible]

dicembre di ogni anno.-----

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare e depositare il bilancio di esercizio, relativo all'anno precedente, ai sensi di legge.-----

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.-----

Il piano economico previsionale di un esercizio deve essere approvato di norma entro il mese di dicembre dell'esercizio precedente.-----

ART. 20 - Perdita dei requisiti per qualifica di ETS -----

La Fondazione ETS perde i requisiti sostanziali per la qualifica di ETS solo ed esclusivamente per le cause previste dalla legge.-----

In caso di perdita dei requisiti sostanziali per la qualifica di ETS, il patrimonio incrementato durante la permanenza nel regime Onlus e nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a favore di altri Enti del Terzo Settore del Comune di Soncino. -----

Art. 21 - Estinzione-----

La Fondazione ETS si estingue solo ed esclusivamente per le cause previste dalla legge.-----

In caso di estinzione, il patrimonio che residua dopo la li-

guidazione, è devoluto, previo positivo e preventivo parere
dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio
2017, n. 117, a favore di altri Enti del Terzo Settore del
Comune di Soncino. -----

Art. 22 - Disposizioni residuali-----

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto
si fa riferimento alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117
e, in quanto compatibili, del Codice Civile successive modi-
fiche e/o integrazioni.-----

Art. 23 - Norma transitoria-----

La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente
Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro
unico nazionale del Terzo Settore, sezione altri enti del
terzo settore.-----

F. Maria Antonina Corio
Lucy Belli
Angelo Stefano Geronzi
Polo Polivodi
Fanny Polo
Luigi Chieppa

Copia conforme all'originale.

Cremona,

16 FEB. 2026

